

FARE LUCE

Il reato di tortura

Dopo i fatti della Diaz la Procura di Genova avvia un procedimento penale con due filoni d'inchiesta: uno inerente i Black bloc e altri manifestanti, l'altro inerente l'operato delle forze dell'ordine.

Si apre un processo nei confronti dei manifestanti imputati per devastazione e saccheggio. Su 25 imputati, 24 furono condannati, tra chi faceva parte dei Black bloc e chi delle tute bianche. La Corte d'Appello inasprisce le pene per 10 dei condannati, i restanti 14 evitano la condanna per assoluzione o per intervenuta prescrizione.

6 aprile 2005

Presso la Corte d'Assise di Genova si apre il processo per i fatti accaduti nella Scuola Diaz. Gli imputati sono 29 poliziotti, tra agenti e funzionari. Le parti lese sono 93, tutti gli occupanti della Scuola. Oltre 3 anni, più di 200 udienze, circa 300 testimoni.

13 novembre 2008

Si chiude il processo di primo grado: 13 sono condannati per falso, arresto illegale e lesioni gravi, per complessivi 35 anni e 7 mesi di reclusione. Le pene sono sensibilmente ridotte per l'operatività dell'indulto.

Maggio 2010

La Corte d'Appello stabilisce di non dover procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di un rilevante numero di reati, per altri inasprisce le condanne di primo grado e condanna

FARE LUCE

anche i vertici di polizia prima assolti. Riconosce in favore delle parti civili il diritto al risarcimento, dando inoltre conferma della ricostruzione dei fatti compiuta in primo grado.

2012

La Corte di Cassazione condivide integralmente i fatti, così come ricostruiti nei primi due gradi di processo, e si spinge oltre, affermando che la violenza inflitta all'interno della Scuola abbia avuto i connotati della tortura ex art 3 CEDU. Emerge quindi il problema della mancanza di tale reato nell'ordinamento italiano.

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (4 novembre 1950):

ARTICOLO 3

Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

La Corte Europea dei diritti dell'uomo su caso Cestaro c. Italia.

Il ricorrente è un cittadino italiano, Arnaldo Cestaro.

Dopo la conclusione del summit del G8 nella notte tra il 21 e 22 luglio 2001 si trova all'interno della Scuola Diaz, adibita, dal comune di Genova, a luogo di soggiorno e pernottamento per i manifestanti.

Cestaro è uno dei primi ad esser colpito duramente dagli agenti della polizia in testa, sulle gambe, sulle braccia, con dei manganelli tipo "tonfa", capaci potenzialmente di essere letali.

Portato in ospedale vi resta per quattro giorni dopo esser stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Torna a casa in sedia a

FARE LUCE

rotelle, con una prognosi di quaranta giorni. Da qui un'invalità permanente e successivi numerosi interventi.

La Corte di Strasburgo, valutati i profili di ammissibilità, rigetta tutte le obiezioni del Governo italiano e stabilisce che Cestaro conserva lo *status* di vittima come richiesto dall'art 34 e soddisfa i requisiti richiesti dall'art 35 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

ARTICOLO 34

Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

ARTICOLO 35

Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. 2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se: (a) è anonimo; oppure (b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi. 3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che: (a) il

FARE LUCE

ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno. 4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

La Corte di Strasburgo prende poi in esame sia la costituzione di speciali unità di forze dell'ordine per arrestare i Black bloc, sia l'irruzione nelle scuole Diaz-Pertini.

Stabilisce che gli occupanti della Scuola Diaz-Pertini sono stati oggetto di un attacco *sistematico, generalizzato, intenzionale e premeditato* pienamente qualificabile come tortura ex art 3 CEDU. Le violenze subite da Cestaro vengono considerate come di "natura particolarmente grave e crudele" e "causa di dolore e sofferenze acute".

Così si risolve il dubbio rispetto alla qualifica da dare al fatto: gli abusi integravano la tortura, trattamenti inumani o trattamenti degradanti? Il criterio di distinzione è individuato nel grado di lesività ed intensità, via via maggiore delle sofferenze e delle umiliazioni sostenute dalla vittima. La specificità della tortura è da considerarsi, oltre a questi elementi, anche in merito agli effetti fisici, mentali, considerato il sesso, l'età, lo stato di salute della vittima.

FARE LUCE

La Corte si sofferma poi sulla mancata individuazione dei singoli responsabili dei fatti, data la difficoltà oggettiva incontrata dalla Procura, oltre che la mancata collaborazione da parte del corpo di polizia. Si considera quindi violato l'art 3 della CEDU anche sotto il profilo processuale.

La Corte di Strasburgo valuta come gratuite le percosse subite dal ricorrente, oltre al fatto che lo Stato italiano non ha provveduto ad assicurare il ristoro della violazione ex art 3 CEDU ai danni di Cestaro. Tale ristoro sarebbe fornibile solo mediante la punizione dei responsabili per i fatti di tortura commessi.

Viene stabilito come nessuna negligenza possa essere rimproverabile alle Autorità inquirenti, né alla Procura di Genova, né a carico del sistema giudiziario italiano. Tuttavia è deludente come lo Stato italiano non sia riuscito a fornire informazioni alla Corte in merito alla doverosa sospensione dal servizio dei responsabili (già indagati) delle forze dell'ordine.

Infine la Corte di Strasburgo sottolinea come la mancata punizione dei responsabili individuati dalla Procura sia dovuta all'inadeguatezza dell'allora quadro giuridico inerente alla mancanza di una norma incriminatrice *ad hoc* della tortura. Quindi, gli autori delle condotte ex art 3 CEDU, sono semplicemente considerati responsabili di reati quali lesioni, percosse, violenza privata, abuso d'ufficio, e usufruiscono dei brevi termini di prescrizione propri di queste fattispecie penali e beneficiano dell'indulto.

Dichiarata all'unanimità la violazione dell'art 3 della CEDU sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, la Corte condanna l'Italia al pagamento del risarcimento per i danni morali subiti dal ricorrente, quantificato in via equitativa in € 45.000.

FARE LUCE

7 aprile 2015

La Corte EDU IV sez. Cestaro c. Italia, dispone che l'Italia si munisca di strumenti giuridici idonei a sanzionare in modo adeguato i responsabili di atti di tortura o di altri atti vietati ex art 3 CEDU, impedendo in tal modo che tali responsabili possano godere di benefici assolutamente incompatibili con le condotte tenute. Viene sottolineata la gravità del ritardo con cui si è provveduto ad inserire nel nostro ordinamento il reato di tortura.

5 luglio 2017

Introduzione del reato di tortura, Legge 110 del 2017.

L'iter parlamentare che ha preceduto l'approvazione della legge 110/2017 è molto tormentato. La Camera arriva ad approvare la legge pur disattendendo le osservazioni critiche mosse, con lettera ufficiale, dal Presidente della Commissione per i diritti umani del Consiglio d'Europa.

Paradossalmente, considerata la formulazione della norma, questa non sarebbe in concreto applicabile a fatti analoghi a quelli di Genova. I primi a sollevare criticità sono proprio i giudici che si sono occupati dei fatti del G8, facendo capo a diversi elementi quali: la reiterazione delle condotte, in virtù del fatto che la tortura può estrinsecarsi anche in una sola azione; la relazione autore-vittima non sempre integrata nei fatti di Genova; la crudeltà, quale contributo psichico non facilmente ravvisabile nell'azione del pubblico ufficiale, che potrebbe opporre di aver agito per finalità istituzionali.